

L.R. 4 agosto 2022, n. 20 (1).

Disciplina delle associazioni Pro Loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 5 agosto 2022, n. 41.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Molise riconosce, favorisce e sostiene le associazioni Pro Loco, di seguito denominate "Pro Loco", con sede nel territorio regionale, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all'attrattività del proprio territorio.

Art. 2 Attività delle Pro Loco.

1. Le Pro Loco sono associazioni di natura privatistica, senza finalità di lucro, che svolgono attività di promozione sociale e di valorizzazione del territorio regionale. Esse, al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, possono realizzare le seguenti attività (2):

- a) valorizzazione delle risorse turistiche e culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale ed immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;
- b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione territoriale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
- c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
- d) iniziative di sviluppo territoriale attraverso le quali rilanciare la tipicità delle produzioni agroalimentari quale elemento caratterizzante e valore aggiunto del territorio in termini di promozione turistica;
- e) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

2. Le Pro Loco e i Consorzi di Pro Loco realizzano le proprie attività all'interno dell'ambito comunale di riferimento ovvero nell'ambito delle Unioni di Comuni.

3. Le Pro Loco e i Consorzi di Pro Loco possono concorrere a realizzare progetti e iniziative al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza a seguito di appositi accordi sottoscritti con le altre Pro Loco territorialmente interessate.

(2) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative (3)

1. La Regione riconosce il ruolo e le attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al venti per cento di quelle operanti sul territorio regionale.

3. La Regione definisce forme di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

4. La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attività relative alla programmazione e alla definizione di progetti in materia turistica e culturale.

(3) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Albo regionale delle associazioni Pro Loco.

1. È istituito presso la struttura della Giunta regionale competente per materia l'Albo regionale delle associazioni Pro Loco.
2. La richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 deve essere presentata alla Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con provvedimento del dirigente del servizio regionale competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:
 - a) fruire della denominazione "Pro loco" o "Consorzio di Pro Loco";
 - b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Molise;
 - c) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, nei casi disciplinati dalle leggi regionali;
 - d) stipulare i protocolli d'intesa o le collaborazioni di cui all'articolo 9.
4. L'albo regionale delle Pro Loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
5. Le Pro Loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loco), sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di nuova istituzione.
6. Le Pro Loco iscritte ai sensi del comma 5 devono adeguare i requisiti alle disposizioni della presente legge.
7. L'Albo regionale è soggetto a revisione annuale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'Albo regionale di cui all'articolo 4 la Pro Loco che svolge le attività previste all'articolo 2 e per la quale concorrono i seguenti requisiti:
 - a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
 - b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, acquisito il parere non vincolante del comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;
 - c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto.

2. Il dirigente del servizio regionale competente per materia con proprio provvedimento dispone la cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 1 e/o la medesima Pro Loco non svolga più le funzioni di cui all'articolo 2.

Art. 6 Statuto delle Pro Loco.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, le Pro Loco devono adottare uno statuto che, ispirandosi ai principi generali di democrazia di gestione e di partecipazione popolare ed in linea con le previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. preveda (4):

- a) la possibilità di iscrizione per i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, ne facciano richiesta;
- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione della Pro Loco;
- c) l'utilizzazione delle risorse finanziarie esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
- [e] la pubblicità delle sedute degli organi, ove previsto (5);]
- f) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Pro Loco, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (6)

(4) Alinea così modificato dall' art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

(5) Lettera abrogata dall' art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

(6) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante prò tempore e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del certificato di attribuzione di partita Iva o codice fiscale;

c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi statutari e sul numero dei soci tesserati;

d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;

2. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, il dirigente del servizio regionale competente per materia adotta il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle Pro Loco.

3. Devono essere comunicati alla competente struttura regionale entro sessanta giorni (7):

a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) lo scioglimento dell'associazione.

(7) Alinea così modificato dall' art. 4, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Punti comunali di informazione ed accoglienza turistica.

1. È istituito l'elenco regionale dei punti comunali di informazione e accoglienza turistica.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, le Pro Loco iscritte all'Albo regionale, d'intesa con il Comune territorialmente competente, possono richiedere alla Giunta regionale l'istituzione del Punto comunale di informazione e accoglienza turistica (I.C.A.T.).

3. Gli I.C.A.T. possono essere previsti e autorizzati esclusivamente a Pro Loco aventi sede in Comuni presso i quali non siano presenti servizi turistici regionali o unità operative dagli stessi dipendenti. In caso di assenza di Pro Loco sul territorio comunale, può essere autorizzata l'istituzione dell'I.C.A.T. al Comune che ne faccia richiesta.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole del Comune competente territorialmente, autorizza le Pro Loco all'apertura di un punto di informazione e accoglienza turistica qualora risultino fornite di quanto necessario allo scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati e accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche, computer, collegamento alla rete internet disponibile per l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza economica tale da consentire la continuità del servizio).

5. La Regione può incentivare lo sviluppo e la messa in rete degli I.C.A.T. mediante appositi bandi e finanziamenti all'uopo individuati.

5-bis. Gli I.C.A.T. agiscono in collaborazione con la Regione Molise, assessorato regionale al turismo, in linea con gli obiettivi della programmazione regionale in ordine al turismo ed al marketing territoriale, garantendo l'attuazione delle strategie regionali per la valorizzazione turistica delle aree competenti (8).

(8) Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Protocolli di intesa.

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono stipulare e sottoscrivere con le Pro Loco ovvero i Consorzi di Pro Loco protocolli di intesa per la realizzazione di programmi finalizzati all'attività turistica, alla cultura, al folklore nonché allo sviluppo rurale.
2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 devono definire in maniera specifica:
 - a) le modalità di organizzazione degli eventi turistici locali;
 - b) i criteri di gestione degli uffici predisposti per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
 - c) l'utilizzo, anche a titolo gratuito, dei locali e delle attrezzature a disposizione del Comune.

Art. 10 Contributi regionali.

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, un bando per il sostegno al funzionamento e alle attività delle Pro Loco iscritte all'Albo regionale.
2. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse messe a bando devono tener conto di:
 - a) entità del bilancio sociale dell'anno precedente;
 - b) numero di attività realizzate nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 2;
 - c) entità delle spese ammissibili e sostenute nell'anno precedente.
3. La Giunta regionale può erogare contributi al Comitato regionale UNPLI Molise per incentivare la realizzazione della Festa regionale delle Pro loco o di altre iniziative di rilevanza regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento o di formazione delle Pro Loco.

Art. 11 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) aggiornamento sul numero delle Pro Loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;
 - b) la diffusione dei protocolli di intesa regolamentati dall'articolo 9 e come questi abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle Pro Loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;
 - c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 10 destinati alle Pro Loco indicando altresì i risultati conseguiti.

Art. 12 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 07- Programma 01 -Titolo 1 - Macroaggregato 104.

Art. 13 Abrogazioni.

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 1 (Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle Pro-Loco);
- b) la legge regionale 18 luglio 2008, n. 20. (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: "Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro- Loco");
- c) la legge regionale 18 luglio 1977, n. 21 (Correzione del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 concernente: Disciplina sull'organizzazione, i compiti e il finanziamento delle Pro-Loco);
- d) la legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Loco").

Art. 14 Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate ai sensi dell'articolo 13 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.